

S.I.R.

Scooteristi Italiani Riuniti

STATUTO UFFICIALE

Approvato con verbale di assemblea il 24/02/2007

Art.1- DENOMINAZIONE

nell'anno 1999 e' costituito il sodalizio denominato S.I.R. - "Scooterclub Italiani Riuniti".

Art. 2 – SCOPO

1. L'associazione si propone i seguenti scopi:
 - a. riunire ed informare appassionati ed estimatori di Vespa, Lambretta e scooter d'epoca;
 - b. promuovere, coordinare, organizzare raduni e manifestazioni dei club associati e appassionati del settore;
 - c. divulgare ogni tipo di informazione attinente al settore e al movimento "scooterista"
2. L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell' associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. L' associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall' uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall' elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L' associazione si impegna a favorire il diritto di voto dei propri associati nell' ambito delle assemblee.

Art. 3 – DURATA

La durata del sodalizio è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell' assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell' associazione tutti i club che ne facciano richiesta, previo versamento della quota associativa.
2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell' associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all' atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all' Assemblea generale.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
5. la quota associativa è valevole solo per il club iscritto, anche se appartenente ad altri sodalizi.

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, al momento dell' ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Sono ammessi i sodalizi tra i club iscritti al Sir, rappresentati sono da club regolarmente iscritto, non possono vantare diritti per nome e conto di altri club non regolarmente iscritti.
2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto ad eventuali agevolazioni durante le iniziative proposte dal sodalizio.

Art 6. – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi
 - a. Dimissione volontaria;
 - b. Morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla riunione annuale, quale scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il club che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori dall' associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d. Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il club interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a un'ispezione degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. Il club radiato non può essere più riammesso per 2 anni dalla data di radiazione.

Art.7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a. l' Assemblea generale dei soci;
- b. Il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo.

Art.8 – FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quand'è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, come ad esempio attraverso il sito ufficiale www.scooterclubitaliani.it.

Art 9. – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione al massimo 2 rappresentanti per club in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto i soli club associati da almeno un anno. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. I sodalizi tra club, che siano iscritti o parzialmente iscritti al S.I.R., hanno diritto di voto e partecipazione come un club singolo e non possono vantare diritti per club non regolarmente iscritti.
2. Ogni club associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il club delegante potrà risultare assente alle riunioni per massimo un anno solare non consecutivo o potrà incorrere a provvedimenti al vaglio del consiglio direttivo.

Art.10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 30gg prima mediante comunicazione ai club associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, pubblicazione sul sito, fax o quant'altro a disposizione dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.

Art.11 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni club ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione ai club associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, pubblicazione sul sito, fax o quant'altro a disposizione dell'associazione. Nella convocazione assembleare devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora al decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art.13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. **Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 11 componenti**, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere o eventualmente un Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica 2 anni qualora il club in carica confermerà il secondo anno entro e non oltre la riunione di chiusura del calendario della stagione scooteristica in corso, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli presidenti di club, o appartenenti ad essi regolarmente delegati, iscritti al sodalizio da almeno due anni, in regola con il pagamento della quota associativa che siano maggiorenni.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.14 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tal evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art.15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art.16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c. Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2;
- d. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f. Attuare le finalità previste dello statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art.17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Art.18 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art.20 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.21 – IL RENDICONTO

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, qualora ne facciano espressa richiesta, copia del bilancio stesso.

Art.22 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.23 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art.24 – SEZIONI

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale.

Art.26 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, escluse le deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive o benefiche.

Art27. – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dei regolamenti allegati.

ALLEGATO A.

Regolamento generale e organizzativo eventi S.I.R.

30 GENNAIO E' IL TERMINE ULTIMO PER CONFERMARE LE DATE DEI RADUNI PREANNUNCIATE IN SEDE DI RIUNIONE.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE E' IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI DEL CLUB ALLA SIR.

L'ISCRIZIONE DEL CLUB ALL'ASSOCIAZIONE E DEL SUO TITOLARE/RAPPRESENTANTE, COMPRENDENTE :

1. invio materiale informativo al titolare rappresentante del club;
2. diritto d'iscrizione del club nel calendario raduni e manifestazioni SIR;
3. diritto di voto e di parola durante le Assemblee.
4. pubblicazione sul sito ufficiale del logo, link, e-mail e materiale informativo fornito dal club nei tempi e modi indicati.

I CLUB ISCRITTI PER IL PRIMO ANNO NON POTRANNO INSERIRE IL PROPRIO RADUNO SUL CALENDARIO UFFICIALE, MA POTRANNO FARLO PUBBLICARE SULLA PAGINA "ALTRI EVENTI" DEL SITO S.I.R.

I CLUB ISCRITTI DA MENO DI UN ANNO HANNO DIRITTO DI VOTO SOLO SU ARGOMENTI SECONDARI, NON SU VARIAZIONI E MODIFICHE ALLO STATUTO, AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE E AL CALENDARIO, ANCHE SE DISCUSSI SUL FORUM.

NON SONO AMMESSE LE ISCRIZIONI DEI SOCI SINGOLI NON APPARTENENTI A UN CLUB COMPOSTO DA ALMENO 5 PERSONE.

L'INSERIMENTO DI UNA DATA ALL'INTERNO DEL CALENDARIO SIR, PER ESSERE ACCETTATA, DEVE RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE:

1. LE DATE DEVONO ESSERE DISTANTI L'UNA DALL'ALTRA ALMENO 1 SETTIMANA
2. IN OCCASIONE DI CONCOMITANZA DI DATE, LE LOCALITA' CHE OSPITANO LE MANIFESTAZIONI DEVONO DISTARE ALMENO 150KM L'UNA DALL'ALTRA.
3. UN CLUB ISCRITTO DA ALMENO 2 ANNI CHE ABBA GIA' INSERITO UNA DETERMINATA MANIFESTAZIONE NEGLI ANNI PRECEDENTI, HA PRIORITA' SU ALTRI CLUB PROPONENTI DATE ANALOGHE. LA DECISIONE RIMANE IN OGNI CASO AL VAGLIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CON VOTAZIONE A MAGGIORANZA.

OGNI CLUB ORGANIZZATORE DEVE SPECIFICARE, SUL MATERIALE PUBBLICITARIO DEL PROPRIO RADUNO, IL TIPO DI SERATA MUSICALE E CONCERTI COMPRESI I GENERI MUSICALI TRATTATI.

I TEMPI TECNICI PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE PUBBLICAZIONI ATTRAVERSO I MEZZI A DISPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SONO STABILITI IN:

- a. 2 MESI PRIMA PER LA PUBBLICAZIONE SU SCOOTERING
- b. 1 MESE PRIMA PER LA PUBBLICAZIONE SUL NOSTRO SITO

TUTTI I CLUB ORGANIZZATORI DI EVENTI SONO TENUTI ALL'INVIO DEL MATERIALE PUBBLICITARIO, POSSIBILMENTE, ANCHE IN INGLESE.

SI CONSIGLIA AI CLUB ORGANIZZATORI, NEI LIMITI DELLE POSSIBILITA' ORGANIZZATIVE, DI INTRATTENERE E COINVOLGERE GLI OSPITI CON GIOCHI, SPETTACOLI, GIRI TURISTICI, Ecc.

ALLEGATO B.

Norme e Requisiti per i Club Organizzatori

di Manifestazioni Scooteristiche

NORMATIVA

Vi rimettiamo alcune norme regolamentari ed alcune indicazioni determinate nelle riunioni dei club per migliorare la qualità dei Raduni (con partecipazione di Vespe e Lambrette), a cui tutti i Club Organizzatori si dovranno attenere per poter iscrivere il proprio Raduno all'interno del Calendario Ufficiale S.I.R., queste norme vanno ad implementare l'attuale Statuto.

- Ogni Club che richiede una manifestazione, in caso di concomitanza di data, deve possibilmente avere una distanza dall'altro Club Organizzatore di almeno 150 Km, escluso altre tipologie della manifestazione (scooter run, gimkana, serata a tema, concerti, esposizioni, mostre scambio). Nel criterio di valutazione di assegnazione del Raduno, si terrà conto della data in cui è stata effettuata la richiesta e la priorità e referenza acquisita.
- Il Club organizzatore nella domanda d'inserimento della manifestazione a Calendario Ufficiale, deve specificare che accetta la normativa prevista nel Regolamento che è stato inviato a tutti i Club.
- Si invitano i Club al rispetto del Regolamento, ove si riscontreranno delle irregolarità, saranno presi provvedimenti proporzionati alla gravità della violazione stessa sulla base degli elementi raccolti. (es. esclusione dai futuri calendari ufficiali).
- I reclami saranno accolti solo se inoltrati in sede di riunione tramite lettera firmata del presidente del club, evidenziando le motivazioni del reclamo stesso.
- il Club organizzatore deve specificare se il Raduno si svolge all'interno di altre manifestazioni (motociclistiche, popolari, fiere, sagre ecc.), ricordiamo che tali manifestazioni eventualmente devono essere rigorosamente apolitiche.
- le locandine e gli inviti di propaganda, non devono essere generici, ed il programma dell' evento dovrà specificare: la precisa località, la quota esatta d'iscrizione, i servizi compresi nella quota stessa, il tipo di concerto o serate proposte, le eventuali agevolazioni convenzioni con hotel/alberghi/campeggi, il logo della S.I.R. in copertina.
- I programmi inoltre dovranno essere inviati per tempo a tutti i Club, alla segreteria e alla Presidenza.
- La sede ed il luogo della Manifestazione deve essere ben indicata tramite segnalazioni (freccette) ad iniziare dalle principali arterie e vie limitrofe al luogo del Raduno.
- Predisporre uno spazio idoneo e riservato per l' accoglienza di tutti i partecipanti ed i loro mezzi.
- Attrezzare un servizio di assistenza meccanica di emergenza, per eventuali guasti agli scooter dei partecipanti, per permettere agli stessi il proseguimento della Manifestazione ed il ritorno a casa.
- Attivare un servizio di sorveglianza, o un' area per gli scooter, durante tutta la manifestazione, comprese le ore notturne dove occorra, e soprattutto nei momenti di ristorazione o d'intrattenimento.

QUESTE NORMATIVE SONO PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO PREESISTENTE.